



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Valutazione del Nucleo Air

IV 136/21 - 20/9/2021 ¹

1. Titolo del provvedimento

MEF - Schema di decreto legislativo recante disposizioni per “l’attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la **capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento** e la direttiva 98/26/CE, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014, che fissa **norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico** e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del 20 maggio 2019”

2. Oggetto

Il provvedimento dà attuazione nell’ordinamento nazionale all’attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 2014/59/UE relativa alla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, meglio nota come **BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive)** ² e al regolamento (UE) 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, meglio noto con l’acronimo SRMR (*Single Resolution Mechanism Regulation*). L’obiettivo generale della riforma della disciplina europea e, conseguentemente, nazionale è quello di garantire la solidità patrimoniale delle banche e, in caso di crisi, consentirne una ordinata risoluzione, ove siano presenti i presupposti per l’adozione di tale misura.

3. Valutazione

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta parzialmente adeguata.

Tale valutazione fa seguito alle tre valutazioni intermedie del Nucleo (VI 21.71 - 6.7.21, VII 21.106 del 28.7.21 e VIII 21.129 del 9.9.21), con cui, in sintesi, si osservava che era necessario integrare la Relazione con riferimento, in particolare, agli aspetti seguenti:

¹ Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169.

² La BRRD era stato oggetto di un precedente provvedimento la cui AIR era stata valutata dal Nucleo AIR a settembre del 2015.

- ✓ Integrare in modo sostanziale la sezione “Contesto”, carente per quanto attiene le specifiche condizioni del contesto nazionale, le problematiche e criticità (cd. “Rischio bancario”) connesse al recepimento della norma nonché informazioni puntuali sulla qualificazione e quantificazione dei destinatari.
- ✓ Identificare e definire in modo appropriato obiettivi e indicatori in linea con la Direttiva PCM 16.2.18 (Linee guida AIR). Collegare gli obiettivi ai problemi della sezione contesto.
- ✓ Dare conto dell’impatto del provvedimento almeno in termini qualitativi.
- ✓ Allegare all’AIR almeno un estratto delle valutazioni fatte dalla CE e riportate senza alcuna sintesi alla nota 2, pag.5, della Relazione.

A seguito della valutazione del Nucleo, l’Amministrazione ha comunque riproposto integralmente la valutazione n. 3, che ha poi integrato con un estratto (due pagine) dell’IA fatta dalla CE sulla norma comunitaria.

Pertanto, tenuto conto del rilievo della norma e della grande portata del provvedimento, tale documento integrativo (che costituisce allegato principale dell’AIR nazionale ancorché non esaustivo della situazione nazionale), dà almeno conto degli impatti della norma comunitaria, almeno in termini qualitativi.

* * *